

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 29/04/2020

FATTO

In data 3/05/2013 il ricorrente stipulava con altro intermediario un contratto di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile per un importo finanziato lordo di Euro 25.200,00 da rimborsare in n. 84 rate mensili da Euro 300,00 ciascuna.

In pendenza di rapporto, l'odierno resistente succedeva all'originario mutuante.

In virtù di conteggio estintivo del 31/03/2016, dopo la scadenza di 32 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 399,78 a titolo di rimborsi.

Con reclamo datato 17/12/2019 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni per la rete distributiva ed istruttorie non maturate, per complessivi Euro 892,79, oltre eventuali quote insolute, interessi legali dalla data di estinzione e spese legali. Chiedeva inoltre che l'intermediario rilasciasse copia di eventuali altri finanziamenti stipulati e comunicasse gli importi effettivamente erogati e quelli eventualmente corrisposti a società terze per chiusura di debiti pregressi, in tal caso con consegna del relativo conteggio estintivo.

L'intermediario resistente vi rispondeva dichiarando che quanto abbuonato nel conteggio estintivo era quanto dovuto in base al "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" allegato al contratto e che gli oneri assicurativi non erano rimborsabili poiché non sostenuti dal ricorrente.

Con ricorso del 6/02/2020 il ricorrente insiste nella richiesta di retrocessione delle commissioni non godute, oltre interessi legali dall'estinzione.



Il resistente nelle controdeduzioni osserva che: all'art. 8 del contratto stipulato è previsto che il rimborso dei costi non maturati in virtù dell'estinzione anticipata è determinato in base al "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" allegato al contratto, in base al quale la quota rimborsabile delle commissioni per la rete distributiva è individuata nella misura massima del 60%; pertanto, nel conteggio estintivo si è proceduto a rimborsare la quota retrocedibile di siffatta commissione secondo il piano (anche se, per errore materiale, l'importo corretto da rimborsare era esposto nella casella corrispondente alla rata n. 33 successiva a quella di effettiva estinzione, generando una differenza ancora dovuta irrisoria, per Euro 14,69); le spese istruttorie hanno natura *up front*. Sostiene infine l'inapplicabilità al caso di specie della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 e conclude per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente vi replica insistendo nelle richieste.

DIRITTO

Per consolidato orientamento dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, e ogni clausola contrattuale che ne stabilisca la non ripetibilità va ritenuta clausola vessatoria inefficace ed illegittima poiché contraria all'art. 125 *sexies*, comma 1, D.lgs. n. 385/1993.

Ciò premesso, al fine di determinare la ripetibilità delle commissioni pagate alla stipula occorre distinguere fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*, non ripetibili) e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*, rimborsabili in proporzione alla durata residua del rapporto al momento dell'estinzione anticipata).

Qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

Il criterio di determinazione della somma da rimborsare è proporzionale alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*), con la conseguenza che l'importo da restituire al mutuatario si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata.

La regola del rimborso integrale dell'importo calcolato in base al criterio *pro rata temporis* può essere derogata in virtù di limitazioni percentuali espressamente pattuite per iscritto tra le parti a condizione però che tali limitazioni siano disciplinate in modo chiaro e rispecchino il discrimine fra attività *up front* ed attività *recurring* remunerate dalla medesima commissione, mentre, laddove la limitazione percentuale non sia accettata per iscritto dal mutuatario, non esista una specifica descrizione delle attività remunerate e sia impossibile distinguere fra quota *up front* e quota *recurring* della medesima commissione, l'intera commissione deve essere ritenuta di natura *recurring* e la previsione di un criterio di rimborso difforme dal *pro rata temporis* si risolve in una elusione dell'art. 125 *sexies*, comma 1, D.lgs. n. 385/1993, come tale illegittima (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035 dell'11/11/2016).

Nel caso di specie, premesso che il "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" risulta firmato dal ricorrente, con conseguente distinzione fra percentuale *recurring* e



percentuale *up front* della commissione per la rete distributiva (anche se, per errore materiale, l'importo corretto da rimborsare era esposto nella casella corrispondente alla rata successiva a quella di effettiva estinzione, ma il ricorrente non ha espressamente chiesto la restituzione della relativa differenza), mentre le spese di istruttoria sono interamente di natura *up front* (come si evince dall'esistenza in calce al contratto di timbro e sottoscrizione dell'intermediario del credito intervenuto), il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	84	rate scadute	32	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	52	TAN	6,27 %					
Denominazione		% rapportata al TAN	40,67 %					
<i>Spese di istruttoria</i>				450,00 €	<i>Up front</i>	183,04 €		183,04 €
<i>Commissioni per la rete distributiva (40%)</i>				655,20 €	<i>Up front</i>	266,50 €		266,50 €
Totale								449,54 €

oltre agli interessi legali maturati dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 449,54, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI